

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARAZZITI, GOZI, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA

Abrogazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Presentata il 26 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il reato di presenza irregolare (impropriamente definito, anche nel linguaggio mediatico, come reato di clandestinità) costituisce l'architrave ideologico delle riforme che in materia di immigrazione, pur declamando obiettivi di maggiore sicurezza dei cittadini, hanno dimostrato nei fatti il raggiungimento di risultati opposti all'obiettivo perseguito.

Gli effetti giuridici diretti della previsione penale di cui all'articolo 10-*bis* (costituiti dalla lieve sanzione penale pecuniaria e dalla previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva) sembrerebbero di per sé risibili, ma impegnano pesantemente l'amministrazione della giustizia,

sottraendo risorse di lavoro e di mezzi alle procure e agli uffici del giudice di pace.

Pesanti sono, del resto, anche gli effetti indiretti, ulteriormente propagati dalla norma penale sulla più complessiva condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante, oggi riposizionato in un più oscuro e profondo cono d'ombra che ne muta radicalmente le prospettive di vita, con conseguenze negative anche per la società nella quale è ora, più di ieri, sospinto al nascondimento, dato che la norma porta alla piena coincidenza tra irregolarità amministrativa del soggiorno e illiceità penale.

Ed è questa, in effetti, la seconda ragione per la quale la disposizione di cui si propone l'abrogazione ha un effetto così negativo. Ciò che più conta è infatti che, essendo vigente tale ipotesi di reato, gli

stranieri irregolarmente soggiornanti devono comportarsi in tutto e per tutto alla stessa stregua dei latitanti, dando compiuta effettività nella loro vita quotidiana al quadro normativo già avviato con l'introduzione dell'aggravante soggettiva dell'irregolarità del soggiorno di cui all'articolo 61, numero 11-*bis*), del codice penale, ad opera del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, successivamente dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi a motivo dell'assenza di una connessione ragionevole tra la condizione di irregolarità del soggiorno e la natura del reato commesso, dato che nella fattispecie dichiarata incostituzionale dalla Consulta ricadeva qualunque tipo di illecito penale.

Inutile sotto il profilo della funzione di prevenzione e difesa sociale, il reato di presenza irregolare sta invece avendo come effetto più profondo ed esteso quello di inserire il vasto mondo dei soggetti irregolari nel medesimo oscuro contenitore dei soggetti perseguibili penalmente, incentivando così il coinvolgimento di persone semplicemente irregolari nelle reti della criminalità organizzata, magari solo come « clienti » bisognosi di assistenza o di servizi di prima necessità. La previsione del reato di irregolare presenza conduce, infatti, persone del tutto normali (che di irregolare hanno solo la condizione amministrativa del loro soggiorno in Italia) a vedere come pericolose o, almeno, irraggiungibili le istituzioni di prossimità normalmente deputate a garantire il bene universale della sicurezza, riconoscendo invece nelle organizzazioni illecite, antagoniste dello Stato, un male minore da

accettare o una protezione di cui approfittare per necessità.

Siamo dunque testimoni di un processo di devoluzione di uno spicchio non del tutto irrilevante della popolazione presente in Italia all'economia nazionale del malaffare e della illegalità diffusa, nella quale gli stranieri irregolari rischiano ogni giorno di essere fagocitati, sia come vittime che come clienti o correi, dimostrando così che l'integrazione nell'ambito dell'illegalità può realizzarsi senza distinzioni tra cittadini e stranieri e senza bisogno di quel sostegno che invece richiederebbe, anche da parte del legislatore, l'inclusione sociale.

Altri effetti paradossali — veri e propri casi di eterogenesi dei fini — sono stati già segnalati dagli operatori della sicurezza e da quelli della giustizia. E in effetti doppiare l'attività amministrativa di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dello straniero privo di autorizzazione al soggiorno con un procedimento penale significa, indubbiamente, fare due fatiche al posto di una, nel quadro di un sistema giudiziario già in affanno sul quale ora giungono nuove denunce che gli uffici delle procure dovranno istruire e che i giudici di pace dovranno esaminare, emettendo condanne che non verranno eseguite, sia perché lo straniero dovrebbe nel frattempo essere stato espulso, sia perché la sanzione pecuniaria è destinata a rimanere un debito non adempiuto quando il condannato non abbia beni in Italia su cui rivalersi. E sono forse queste ultime le ragioni per le quali oggi ci occupiamo di un'ipotesi di reato ampiamente, anche se non interamente, disapplicata dalle stesse Forze dell'ordine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato.

€ 1,00



17PDL0009090